



Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

Preambolo

visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 e 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000² sui prodotti chimici (LPChim),

visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2, 49 capoverso 1^{bis} e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque,

visto l'articolo 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 2014⁵ sulle derrate alimentari, in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995^{6,7} sugli ostacoli tecnici al commercio,

RS

- 1 RS **814.81**
- 2 RS 813.1
- 3 RS 814.01
- 4 RS 814.20
- 5 RS 817.0
- 6 RS 946.51
- 7 RU 2017 5963

Art. 7 cpv. 3

³ Il Dipartimento competente disciplina i dettagli delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione. Nell'ambito di tale regolamentazione tiene conto degli obiettivi di protezione.

Art. 8 cpv. 2, 3 e 4

² Le corrispondenti autorizzazioni speciali dei Paesi membri dell'UE o dell'AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera. Tale equiparazione è tuttavia esclusa per le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari in caso di domicilio in Svizzera secondo l'Accordo del 21 giugno 1999⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o secondo l'allegato K della Convenzione istitutiva del 4 gennaio 1960⁹ dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Il Dipartimento competente decide in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali dei titolari di queste autorizzazioni speciali; i fornitori di servizi temporanei sono esentati da tale riconoscimento. Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di ottenere un'autorizzazione speciale svizzera.

³ Su domanda di una scuola o di un'istituzione di formazione professionale, il Dipartimento competente o l'organo da esso designato decide se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un'autorizzazione speciale. Tale equivalenza è tuttavia esclusa per l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

⁴ Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l'esperienza professionale come equivalente a un'autorizzazione speciale. Tale equivalenza è tuttavia esclusa per l'impiego di prodotti fitosanitari.

Art. 9

Campo d'applicazione territoriale e temporale

¹ L'autorizzazione speciale è valida in tutta la Svizzera.

² Il Dipartimento competente può prevedere una limitazione temporale per le autorizzazioni speciali per l'impiego e l'utilizzazione di altre sostanze e preparati soggetti ad autorizzazione.

³ L'autorizzazione speciale che consente l'utilizzo a titolo professionale o commerciale dei prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a ha una validità di otto anni. Può essere prorogata di otto anni in otto anni, purché il suo titolare abbia seguito la formazione continua di cui all'articolo 10 prima della scadenza dell'autorizzazione speciale.

⁸ RS 0.142.112.681

⁹ RS 0.632.31

Art. 10 Formazione continua obbligatoria

¹ Chiunque sia titolare di un'autorizzazione speciale e svolga un'attività corrispondente deve informarsi regolarmente sull'evoluzione della pratica professionale e seguire corsi di formazione continua.

² Il dipartimento competente può stabilire, se necessario, i dettagli dell'obbligo di formazione continua, segnatamente la portata, il contenuto e le modalità.

³ Per le autorizzazioni speciali che consentono l'utilizzo di prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, la formazione continua deve essere seguita presso gli organi di formazione riconosciuti dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Art. 11 cpv. 1, periodo introduttivo

¹ Se il titolare di un'autorizzazione speciale contravviene alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori per quanto riguarda il campo d'applicazione della sua autorizzazione speciale, l'autorità cantonale può, con un'apposita decisione: ...

Art. 12 cpvv. 4 e 6

⁴ Il dipartimento o l'organo da esso designato definisce gli organi responsabili degli esami e del rilascio delle autorizzazioni speciali. Le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale sono rilasciate dall'UFAM.

⁶ Per le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, l'UFAM:

- a. decide, su richiesta scritta, se un organo di formazione continua può essere riconosciuto per proporre una formazione continua secondo l'articolo 10;
- b. controlla gli organi di formazione continua;
- c. ritira il riconoscimento a un organo di formazione continua se, malgrado un avvertimento, non attua le misure correttive ordinate.

Art. 12a Finanziamento degli organi incaricati degli esami e delle formazioni

¹ In virtù dell'articolo 49 capoverso 1^{bis} LPAmb, su richiesta all'UFAM la Confederazione può concedere aiuti finanziari per le formazioni iniziali e continue agli organi incaricati degli esami e delle formazioni. Gli aiuti finanziari possono essere concessi dai suddetti organi nei seguenti settori:

- a. agricoltura;
- b. orticoltura;
- c. settori particolari, ovvero le infrastrutture ferroviarie, i terreni militari, gli impianti sportivi, l'ambiente di edifici residenziali o di servizi nonché di edifici commerciali, industriali o pubblici;

d. economia forestale.

² Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma d'importo forfettario e ammontano al 50 per cento massimo delle spese imputabili di una formazione efficace. Tali spese includono la pianificazione, l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento degli esami e dei corsi di formazione.

³ Il DATEC emana ordinanze che precisano il contenuto e gli obiettivi dei corsi di formazione e i criteri determinanti per il sovvenzionamento. Di norma, tali criteri sono stabiliti per il periodo di validità delle decisioni di finanziamento.

Art. 23a Disposizioni transitorie relative alla modifica del XXX

¹ I titolari di un'autorizzazione speciale a utilizzare prodotti fitosanitari rilasciata secondo l'articolo 8 capoversi 1, 3 o 4 ORRPChim in vigore fino al 31 dicembre 2025 possono annunciarlo all'UFAM entro il 30 giugno 2026 al fine di sostituirla.

² Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente e che sono state notificate entro il 30 giugno 2026 sono sostituite con un'autorizzazione speciale valida per otto anni i cui dati sono contenuti nell'ordinanza del XXX¹⁰ sul registro delle autorizzazioni speciali PF di cui all'articolo 1.

³ Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente non sono più valide dal 1° gennaio 2027.

II.

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 12 maggio 2010¹¹ concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

Art. 64 cpv. 5

⁵ I prodotti fitosanitari, ad eccezione di quelli autorizzati per utilizzo non professionale, possono essere forniti solo a un utilizzatore professionale titolare di un permesso che lo autorizzi a utilizzare prodotti fitosanitari secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a ORRPChim. Prima di fornire tali prodotti, il venditore deve verificare l'identità dell'utilizzatore nonché il campo di applicazione e la validità del suo permesso secondo le condizioni sancite nell'articolo 1 dell'ordinanza del XXX¹² sul registro delle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

¹⁰ RS XXX

¹¹ RS 916.161

¹² RS XXX

2. Allegato dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹³ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici:

III. Emolumenti percepiti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁴ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

	CHF
2.3 ...	
3 Rilascio e proroga di un'autorizzazione speciale secondo gli art. 12 cpv. 4 e 9 cpv. 3 ORRPChim	50
4 Trattamento di una domanda di raccordo all'interfaccia standard secondo l'art. 10 dell'ordinanza del XXX ¹⁴ sul registro delle autorizzazioni speciali PF	
4.1 Emolumento unico per il trattamento della domanda e la consulenza sulla programmazione dell'interfaccia standard, compresi il certificato e la formazione degli utenti	200–7 000
4.2 Eventuale emolumento annuo aggiuntivo per l'assistenza tecnica, il rinnovo del certificato e il controllo della qualità dei dati	200–5 000

III. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026, su riserva del capitolo II numero 1 che entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹³ RS 813.153.1

¹⁴ RS XXX